

## FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

### IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Piero FLOREANI

Presidente

Joelle PICCININO

Componente

Luca DONZELLI

Componente

### DECISIONE

sul caso prof. n. 2496/17, deferimento del Sig. Riccardo Cilli e del Sig. Rocco Luigi Lo Giudice, nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Accademia Scherma Pescara.

#### Svolgimento del procedimento

In data 30/11/16, il Presidente del Circolo Teate Scherma A.S.D., Sig. Gennaro Falcone, ha segnalato alla Procura Federale che l'atleta Riccardo Cilli, regolarmente tesserato presso detta associazione schermistica, avrebbe frequentato, nel corso della stagione schermistica 2015/2016, l'Accademia Scherma Pescara, e ciò dopo l'inizio della stagione schermistica, prendendo lezioni e partecipando alle attività di sala.

Il Sig. Falcone, inoltre, riferisce di non essere stato informato della circostanza da parte dell'atleta, avendone avuto solo successiva notizia da parte di un non meglio identificato tesoriere dell'Accademia Scherma Pescara. A seguito di detta notizia, il Sig. Falcone ha quindi richiesto agli uffici federali il blocco dell'attività agonistica del tiratore, non avendo l'Accademia Scherma Pescara corrisposto al Circolo Teate Scherma A.S.D. la dovuta "indennità di formazione". Ciononostante, l'Area Tecnico Sportiva della F.I.S. non avrebbe comunque disposto il richiesto "blocco" all'attività agonistica dell'atleta.

A seguito di detta segnalazione, il Procuratore Federale ha assegnato al Sostituto Procuratore Federale il fascicolo conferendogli piena autonomia.

Il Sostituto Procuratore ha quindi dato avvio all'attività inquirente invitando ad audizione l'atleta, nonché il Presidente dell'Accademia Scherma Pescara.

Non avendo avuto modo di "sentire" il tiratore, nonostante i rinvii concessi a ragione delle successive indisponibilità comunicate dallo schermidore, e sentito il presidente dell'Accademia Scherma Pescara, esaminati i documenti e gli scritti difensivi in atti, il Sostituto Procuratore ha ritenuto che *"l'atleta Cilli abbia praticato attività sportiva presso l'Accademia Scherma Pescara mentre era tesserato per la Teate Scherma"*.

Il Sostituto Procuratore Federale, pertanto, riteneva di deferire avanti al Tribunale Federale:



- **Riccardo Cilli** per violazione dell'art. 2 commi 1, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia della F.I.S. per aver svolto attività sportiva presso l'Accademia Scherma Pescara, pur essendo tesserato con la Società Teate Scherma;

- **Rocco Luigi Lo Giudice**, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Accademia Scherma Pescara, per violazione dell'art. 2, commi 1, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia della F.I.S., per aver permesso la frequentazione dell'Accademia Scherma Pescara per svolgere attività sportiva all'atleta Riccardo Cilli, tesserato per altra società, senza che vi fossero preventivi controlli e verifiche sul tesseramento.

Il Sig. Lo Giudice si è costituito nel procedimento con memoria ex art. 82 del Regolamento di Giustizia, contestando le ipotesi del deferimento.

In via preliminare, il Sig. Lo Giudice ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nell'ambito del procedimento, riferendo di non aver assunto la carica di Presidente dell'Accademia Scherma Pescara nel corso della stagione 2015/2016, avendo infatti assunto detta carica solo nel corso della corrente stagione 2016/2017. Nel merito, il Sig. Lo Giudice ha comunque contestato la fondatezza degli addebiti, negando che il giovane schermidore abbia effettivamente frequentato l'Accademia Scherma Pescara nel corso della stagione 2015/2016. In particolare, il Sig. Lo Giudice ha precisato che l'atleta si sarebbe effettivamente recato presso la sede della palestra al solo fine di ottenere delle informazioni in ordine alla promozione sportiva offerta dall'Accademia, e consistente nella possibile frequentazione della palestra – a titolo gratuito - per il periodo di un mese. Ciononostante, gli incaricati dell'Accademia Scherma Pescara, accertato che il tiratore risultava essere tesserato per altro affiliato, gli hanno comunque inibito l'accesso alla palestra dell'Accademia Scherma Pescara, comunicando al giovane schermidore che avrebbe potuto procedere al tesseramento, e quindi alla frequentazione dell'Accademia, solo in occasione della successiva stagione sportiva.

Il tiratore Cilli non si è costituito nel procedimento.

All'udienza del 13 giugno 2017 sono presenti il Sostituto Federale ed il Sig. Lo Giudice.

Il Sostituto procuratore conferma le richieste di cui all'atto di deferimento.


Il Sig. Lo Giudice si riporta integralmente agli scritti difensivi.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento del Sostituto Procuratore Federale mira all'accertamento della responsabilità disciplinare degli incolpati in relazione alla violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine, nonché della correttezza morale e sportiva di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia.

Più precisamente, l'atleta Cilli, tesserato per la stagione 2015/2016 per il Circolo Teate Scherma, avrebbe svolto attività schermistica presso l'Accademia Scherma Pescara, e ciò senza comunicare il proprio trasferimento.

Giova, in proposito, premettere che l'art. 20, comma 1, del Regolamento Organico prescrive l'obbligo dello schermidore tesserato presso un Affiliato di «(omissis) d) prendere parte agli allenamenti previsti ed all'attività sociale; e) collaborare con lealtà e diligenza, con i dirigenti dell'affiliato; f) osservare il Codice di Comportamento sportivo».



Il successivo art. 23 prevede espressamente la possibilità di cambiare affiliato e di farne richiesta in ogni momento «consequendo immediatamente lo scioglimento del vincolo». Lo scioglimento si produce il 1° settembre nel caso in cui lo schermitore abbia già partecipato ad una gara ufficiale.

Nella fattispecie in esame, esaminata la documentazione in atti, non risulta essere provato che l'atleta Cilli abbia effettivamente frequentato l'Accademia Scherma Pescara nel corso della stagione schermistica 2015/2016.

Fermo restando la conferma espressa da parte del Sig. Lo Giudice che il giovane schermidore, accompagnato dalla madre, abbia effettivamente richiesto informazioni per la possibile iscrizione all'Accademia, non vi è alcun elemento, anche solo indiziario, che possa in qualche modo comprovare l'affermata frequentazione da parte del giovane schermidore dell'Accademia Scherma Pescara nel corso della stagione 2015/2016.

È opportuno ricordare il principio generale afferente lo *standard* probatorio necessario per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva.

Se, infatti, è vero che lo *standard* probatorio richiesto non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione, né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, è altrettanto vero che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito.

In assenza di alcuna prova che l'atleta Cilli abbia effettivamente frequentato l'Accademia Scherma Pescara nel corso della stagione 2015/2016, il Tribunale, nella fattispecie, non ritiene sussistano nemmeno gli indizi gravi, precisi e concordanti in relazione alle condotte contestate ai deferiti.

Il Tribunale, inoltre, non ritiene di poter attribuire una qualche rilevanza nemmeno alla condotta tenuta dallo schermidore Cilli nel corso delle indagini eseguite dalla Procura Federale, e ciò per la sua indubbia giovane età.

Ciò posto, assorbite le ulteriori eccezioni difensive espresse dal Presidente dell'Accademia Scherma Pescara, il Tribunale non è in grado di accertare qualsivoglia responsabilità disciplinare in capo ai soggetti deferiti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale federale così dispone:

dichiara l'infondatezza dei deferimenti riferiti nei confronti del Sig. Riccardo Cilli, nonché nei confronti del Sig. Rocco Luigi Lo Giudice, nella sua qualità di presidente dell'Accademia Scherma Pescara.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e al Segretario generale.



Così deciso in Roma il giorno 13 giugno 2017.

L'estensore



Il Presidente

